DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 20 luglio 1977

recante deroga alla raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità

(ottantottesima deroga)

(77/497/CECA)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea del carbone e dell'acciaio,

vista la raccomandazione n. 1/64 dell'Alta Autorità, del 15 gennaio 1964, ai governi degli Stati membri, relativa al rafforzamento della protezione che colpisce i prodotti siderurgici all'entrata nella Comunità [1], in particolare l'articolo 3,

considerando che, con decisione del 26 giugno 1975, prorogata in ultimo con decisione del 18 gennaio 1977, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione, hanno deciso in maniera autonoma di sospendere, dal 1° luglio 1975 al 30 giugno 1977 al più tardi, i dazi o la percezione dei dazi all'importazione sui prodotti CECA originari dello Stato di Israele ;

considerando che, con decisione del 29 giugno 1977, i rappresentanti dei governi degli Stati membri della Comunità europea del carbone e dell'acciao, riuniti in seno al Consiglio, di concerto con la Commissione, hanno deciso di prorogare di nuovo la validità di questa decisione fino all'entrata in vigore dell'accordo firmato l'11 maggio 1975 tra lo Stato di Israele e gli Stati membri della Comunità, qui di seguito denominato « l'accordo », e al più tardi fino al 30 giugno 1978 ;

considerando che la Commissione, con la decisione 75/429/CECA dell'8 luglio 1975 [2], prorogata in ultimo con la decisione 77/197/CECA del 25 febbraio 1977 [3] ha autorizzato fino al 30 giugno 1977 l'applicazione delle misure stabilite dalla decisione del 26 giugno 1975 ;

considerando che è necessario prorogare nuovamente la validità della decisione 75/429/CECA fino all'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi fino al 30 giugno 1978,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

La validità della decisione 75/429/CECA è prorogata fino all'entrata in vigore dell'accordo e al più tardi fino al 30 giugno 1978.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 20 luglio 1977.

Per la Commissione

Il Vicepresidente

Wilhelm HAFERKAMP

(1) GU n. 8 del 22. 1. 1964, pag. 99/64.
(2) GU n. L 186 del 17. 7. 1975, pag. 33.
(3) GU n. L 62 dell'8. 3. 1977, pag. 23.